

## **Il gruppo criminale organizzato \***

di **Gianfrancesco Palmieri**

**Sommario:** 1. Il gruppo criminale organizzato. Premessa. – 1.2 Segue.

### **1. Il gruppo criminale organizzato. Premessa.**

Come noto, con la legge n. 146 del 2006, si recepivano nell'ordinamento italiano i contenuti della Convenzione ONU relativa alla criminalità organizzata transnazionale. Detta legge, almeno nelle intenzioni originarie, si proponeva di dare alla luce un articolato normativo proteso a disciplinare in maniera innovativa le nuove forme di lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera, lungi, dunque, dal limitarsi ad un accoglimento meramente passivo dei predetti contenuti della Convenzione. Del resto, detta Convenzione sembrava dare attuazione all'invocazione di Giovanni Falcone che già nel 2002, in occasione della riunione della Commissione sulla Prevenzione della Criminalità e per la Giustizia Penale nell'ambito di Nazioni Unite, aveva osservato che la lotta alla criminalità organizzata perché potesse dirsi energica ed efficace non poteva prescindere da una legislazione internazionale adeguata, di cui ne auspicava l'adozione<sup>1</sup>.

Del resto, in ambito internazionale, già negli anni antecedenti la Convenzione di Palermo, la preoccupazione per la pervadente attività delle organizzazioni criminali transfrontaliere aveva dato luogo all'elaborazione pattizia della nozione di "organizzazione criminale", recepita dall'art. 1 dell'Azione comune 98/733/GAI adottata il 21 dicembre 1998 dal Consiglio dell'U.E., sulla base dell'art. K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati Membri. Ed è proprio sulla formulazione di detta citata nozione che, come si vedrà appena più avanti, risulta delineata la nozione di *gruppo organizzato criminale*, oggetto del presente intervento<sup>2</sup>.

---

(\*) Testo, riveduto e con l'aggiunta di note bibliografiche, dell'intervento programmato alla Convenzione internazionale "*Traffici illeciti e cooperazione giudiziaria Italo-Albanese*", tenutosi il 26.4.2018, Lecce, Aula Conferenze – College ISUFI nell'Università del Salento

<sup>1</sup> Mingione A., *La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell'associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2/2018.

<sup>2</sup> "Ai fini della presente azione comune, per organizzazione criminale si intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della

Dinanzi, dunque, al dilagare di forme di criminalità organizzata sempre più propense a superare i confini nazionali, la comunità internazionale ha dovuto nuovamente prendere atto anche della pericolosità del fenomeno e, in vista di una più efficace azione di contrasto, dotarsi di un sistema di risposte a misura delle nuove forme delle organizzazioni criminali, cercando di rendere il più possibile omogenea la reazione degli Stati Membri. Obiettivo che si è cercato di realizzare anche attraverso la previsione dell'obbligo di incriminazione di particolari tipologie di attività illecite riconducibili ad organizzazioni criminali internazionali e della mera partecipazione ad esse nonché prevedendo forme di cooperazione in grado di potenziare gli strumenti investigativi<sup>3</sup>.

Va osservato, del resto, che la necessità di prevedere un obbligo di incriminazione dei fenomeni criminali in forma organizzata deriva dal fatto che la fattispecie associativa non appartiene alla tradizione giuridica di tutti gli Stati aderenti.

Ebbene, nonostante le citate ambizioni, il testo della legge suscitava, pressoché immediatamente, molte perplessità e ciò sia perché, a parere di autorevole dottrina, sembrava che detto intervento normativo avesse frainteso l'ambito di applicazione di alcune disposizioni della citata Convenzione rispetto agli obblighi di incriminazione dalla stessa previsti, sia perché il prodotto finito, dal punto di vista linguistico-terminologico, si palesava foriero di dubbi interpretativi dal momento che aveva sostanzialmente riprodotto la terminologia dell'atto convenzionale senza particolari sforzi di adattamento alla lingua italiana<sup>4</sup>.

### **1.2 Segue.**

Più in particolare, una delle difficoltà di decifrazione del testo della l. n.146 del 2000, sia pure nella prospettiva dei diversi riverberi su altre disposizioni

---

libertà o con una misura di sicurezza provativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l'operato delle pubbliche autorità".

<sup>3</sup> Cass. Pen., SSUU, 31.1.2013, n.18374, rinvenibile anche quale allegato a Romeo G., *Le Sezioni Unite sull'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità all'associazione per delinquere*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 12 maggio 2013.

<sup>4</sup> Cavallone G., *L'aggravamento della transnazionalità al vaglio delle sezioni unite: la circostanza si applica anche ai reati associativi. The transnationality aggravating circumstance under review: joined chambers of the italian supreme court consider it applicable to criminal-association-type offence*, in *Cass. Pen.*, Milano, fasc. 2, 2014, pag. 636; anche con riferimento a Di Martino A., *Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale: l'attuazione in Italia della cd. Convenzione di Palermo*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2007, pag. 17 ss. ed a De Amicis-Villoni, *La ratifica della Convenzione ONU sulla Criminalità organizzata transnazionale e dei suoi protocolli addizionali*, in *Giur. Merito*, 2006, pag. 1629.

del medesimo contesto normativo convenzionale, ma non solo, è quella che ha interessato, ed ancora interessa, la nozione di gruppo criminale organizzato.

Il citato art. 2, lett. a) descrive il “gruppo criminale organizzato”, come quel “gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”. Nella successiva lett. c) si precisa che per “gruppo strutturato” s’intende un “gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata”.

Pertanto, sulla base delle definizioni citate, recente giurisprudenza ha ritenuto che per “gruppo criminale organizzato” debba intendersi qualcosa di autonomo e diverso dal concorso eventuale nel reato, di cui all’art. 110 c.p.<sup>5</sup>, e dall’associazione per delinquere, di cui all’art. 416 c.p., dando esso luogo ad una figura intermedia<sup>6</sup>.

Le Sezioni Unite, nello sforzo argomentativo teso ad evidenziare le caratteristiche strutturali distintive del *gruppo criminale organizzato* rispetto al concorso di persone, si limitano, in ragione della maggiore evidenza delle differenze identificative, a far proprio un orientamento giurisprudenziale che segna i confini tra la forma più semplice di plurisoggettività, di cui all’art. 110 c.p., e l’associazione per delinquere, consistente nella tendenziale stabilità del vincolo tra i partecipanti, l’assunzione di ruoli specifici da parte di ciascun sodale, e la consapevole adesione ad un programma criminoso anche non del tutto determinato<sup>7</sup>.

Pertanto, con una certezza che, come si vedrà, è destinata a sollecitare più di qualche perplessità, l’autorevole consenso fonda le ragioni del distinguo tra associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato, di cui all’art. 2

---

<sup>5</sup> Riguardo al concorso di persone nel reato v. Canestrari-Cornacchia-De Simone, *Manuale di diritto penale, Parte Generale*, II ed., Bologna, 2017.

<sup>6</sup> Cass. Pen., SSUU, 31.1.2013, n.18374, cit. anche con riferimento a Cass. Pen., sez. IV, 21.01.2009, n. 7470, Rv. 243038.

<sup>7</sup> La Greca L., *L’applicabilità dell’aggravante del reato transnazionale ai delitti associativi*, in *Cass. Pen.*, fasc. 9, 2013, pag. 2929. *Ex plurimis*, Cass. Pen., sez. VI, 07/11/2011, n.3886, “Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l’attuazione del programma criminoso comune”.

della citata Convenzione, sulla base di contrapposizioni riassumibili nei termini che seguono<sup>8</sup>:

1. il gruppo criminale organizzato si caratterizzerebbe *soltanto* per una "certa stabilità dei rapporti" dei compartecipi, mentre, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'associazione per delinquere dovrebbe essere "tendenzialmente stabile e permanente";
2. il gruppo criminale organizzato richiederebbe "un minimo di organizzazione", ove invece per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 416 c.p. sarebbe necessario "un'articolata organizzazione strutturale";
3. il gruppo criminale organizzato non richiederebbe "una formale definizione di ruoli" cosicché una simile mancanza non ne ostacolerebbe la configurabilità, purché non ricorra il carattere della "occasionalità od estemporaneità"; tanto a differenza di quanto caratterizza l'associazione per delinquere, nell'ambito della quale, invece, occorrerebbe una "precisa ripartizione di ruoli";
4. ancora, mentre il gruppo criminale organizzato potrebbe essere costituito "in vista anche di un solo reato", l'associazione per delinquere si caratterizzerebbe per la necessaria "partecipazione di una serie indeterminata di reati";
5. infine, il gruppo in parola si caratterizzerebbe per una prospettiva finalistica più limitata rispetto all'associazione posto che, in base all'ultima parte della lett. a) dell'art. 2 della Convenzione, è costituito "al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale"<sup>9</sup>.

Tuttavia, le conclusioni testé indicate e protese a sostenere l'autonomia concettuale della definizione di gruppo criminale organizzato, a ben guardare ed alla luce delle stesse pronunce della giurisprudenza di legittimità stratificatesi nel tempo, appaiono più suggestive che effettivamente convincenti.

Va, infatti, considerato che la Convenzione di Palermo è mossa più che altro dalla preoccupazione di garantire la sua massima applicazione nei diversi Stati aderenti, sicché il testo della stessa si pone inevitabilmente in termini compromissori tra realtà normative nazionali tra loro anche molto diversificate. Basti considerare, che a differenza di quanto accade in Italia, ove la fattispecie associativa è variamente considerata ormai da tempi risalenti, in altri paesi non assume (autonomo) rilievo penale se non sfocia nella commissione dei reati scopo; così come nei paesi di *common law* è sanzionato già il mero accordo, tanto che abbia ad oggetto un fine illecito

<sup>8</sup> Cass. Pen., SSUU, 31.1.2013, n.18374, cit..

<sup>9</sup> Fasani F., *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, in *Dir. Pen. e Proc.*, fasc. 7 del 2013, Ipsa, pag. 793 e ss..

quanto un fine lecito ma con mezzi illeciti e ciò anche laddove dette condotte non si pongano in un ambito associativo ovvero siano parte di un programma criminale<sup>10</sup>.

Alla luce, dunque, dell'intento della Convenzione, consistente nel mediare tra differenti modelli normativi al fine di porre l'obbligo della criminalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale, non può che risultare, già in partenza, difficile attribuire "autonomia concettuale ad un minimo comun denominatore – frutto di mediazione tra diverse esperienze giuridiche – rispetto a fattispecie associative nazionali molto più mirate, come nel caso di specie l'art. 416 c.p., o addirittura l'art. 416 – bis c.p."<sup>11</sup>.

E' stato, pertanto, ritenuto che molto probabilmente sia stata proprio la necessità di considerare il gruppo criminale organizzato "un valido interlocutore concettuale", al quale raffrontare le fattispecie di natura associativa previste nella legislazione nazionale, ad indurre la S.C., a Sezioni Unite, a "riempire di contenuti, invero assenti, la definizione convenzionale"<sup>12</sup>. Ma le ragioni per le quali le conclusioni rassegnate dalla giurisprudenza di legittimità, alle quali si è fatto riferimento, circa i caratteri discretivi tra associazione a delinquere e gruppo criminale organizzato, siano destinate a suscitare non poche perplessità superano le carenze terminologiche e descrittive della norma convenzionale, nella quale si offre la nozione di detta ultima ipotesi plurisoggettiva<sup>13</sup>. Nozione che, preme tra l'altro evidenziare, la legge n. 146 del 2006, contrariamente alle citate originarie intenzioni, fa propria senza apportare alcuna, sia pur minima, modifica od integrazione.

Va, infatti, considerato che la stabilità e permanenza della struttura così come l'esistenza di un'articolata organizzazione con ruoli precisamente ripartiti, indicati dalle Sezioni Unite quali note peculiari dell'associazione per delinquere, proprio da un più attento esame delle pronunce giurisprudenziali, appaiono "ben lontane da quel grado di cristallizzazione ermeneutica che i giudici ipotizzano"<sup>14</sup>. E' stato a tal proposito, innanzitutto, osservato che gli sforzi tesi alla caratterizzazione della fattispecie associativa

---

<sup>10</sup> Cavallone G., *L'aggravamento della transnazionalità*, cit., pag. 3, anche in riferimento a Militello, *Partecipazione all'organizzazione criminale e standards internazionali d'incriminazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, Milano, pag. 195 ss.. Fornasari G., *Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di diritto comparato*, 2002, Padova, pag. 173 ss..

<sup>11</sup> Cavallone G., *L'aggravamento della transnazionalità*, cit., pag. 3.

<sup>12</sup> Cavallone G., *L'aggravamento della transnazionalità*, cit., pag. 3.

<sup>13</sup> Si osserva, peraltro, a tal proposito che la legge n. 146 del 2006 si limita a far propria la definizione di gruppo criminale organizzato di cui all'art. 2 della Convenzione senza minimamente intervenire sul testo ratificato al fine di renderlo più aderente alle esigenze interne, sicché le definizioni finiscono con il coincidere perfettamente.

<sup>14</sup> Fasani F., *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, cit., pag. 802.

possano dirsi risalenti quasi esclusivamente alla dottrina che non alla giurisprudenza la quale ha, invece, nel tempo, mantenuto un andamento "ondivago e scarsamente determinato" dando luogo, *al di là di alcune formule tratte*, a "diversi modelli associativi, per lo più afferenti a difforni paradigmi criminologici"<sup>15</sup>. Basti pensare ai differenti approdi giurisprudenziali registrati attorno al concetto di organizzazione che ha assunto connotati differenti, cd. *forte* o *debole*<sup>16</sup>, a seconda che l'ambito di applicazione fosse un'associazione a delinquere di stampo mafioso ovvero il narcotraffico ed il terrorismo islamico. Ma d'altro canto, le stesse incertezze ermeneutiche si sono registrate in giurisprudenza a proposito della precisa ripartizione di ruoli, elemento svalutato da un certo orientamento interpretativo a semplice indice dell'esistenza di un accordo.

Più nel dettaglio, considerando l'elemento della *stabilità* dei rapporti e della permanenza del sodalizio criminale, risale proprio ad un ricorrente indirizzo giurisprudenziale il principio secondo il quale non sarebbe necessario "che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, in quanto è sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, con la conseguenza che non richiede un notevole protrarsi del rapporto nel tempo, bastando anche un'attività associativa che si svolga per un breve periodo"<sup>17</sup>. Discende da tale principio che il carattere della stabilità si rivela privo di quella capacità di differenziazione dell'associazione per delinquere dal gruppo criminale organizzato in ordine al quale la lett. a) prevede che sia "esistente per un certo periodo di tempo" e che non si sia costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato".

Svolgimenti simili posso presentarsi per i *ruoli* dei sodali e la *struttura*. La Convenzione si limita ad affermare che il gruppo strutturato debba *necessariamente* avere ruoli formalmente definiti, continuità nella composizione o una struttura articolata, la quale nell'interpretazione delle Sezioni Unite viene, con qualche forzatura, richiesta in termini di "un minimo di organizzazione". Ma d'altro canto, è proprio la giurisprudenza che, per la sussistenza dell'associazione per delinquere, ha ritenuto, in non poche

---

<sup>15</sup> Fasani F., *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, cit., pag. 802

<sup>16</sup> F. Viganò, *Terrorismo di matrice islamico-fondamentalista e art. 270 bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale*, in *Cass. Pen.*, 2007, pag. 3973.

<sup>17</sup> Cass. Pen., sez. VI, 16 dicembre 2011, n.1978.

occasioni, sufficiente un'organizzazione *minima*<sup>18</sup> o *rudimentale*<sup>19</sup>, sino ad arrivare ad affermare addirittura la non necessarietà della stessa se non allo scopo di trarne la prova dell'accordo criminale.

Ma le conclusioni delle Sezioni Unite, come accennato, non appaiono destinate a *tenere* nemmeno a proposito della ripartizione dei ruoli tra i compartecipi, sull'assunto che si tratti di elemento richiesto per la sussistenza dell'associazione e non per il gruppo criminale. E' stato a tal proposito, efficacemente, osservato che la circostanza che la Convenzione in parola "escluda la necessità di ruoli *formalmente definiti*, implica *a contrario* che una suddivisione degli stessi debba pur esistere all'interno del gruppo organizzato"<sup>20</sup>. In ogni caso, anche a tal proposito, le Sezioni Unite si pongono in una direzione opposta ad un non isolato orientamento della giurisprudenza di legittimità propenso a sostenere che non sia necessaria una precisa ripartizione di ruoli ammettendo la loro intercambiabilità<sup>21</sup>.

E' dunque alla luce delle osservazioni sinora svolte che pare lecito dubitare circa l'affermazione, sia pure autorevolmente sostenuta, che il gruppo criminale organizzato costituisca un *minus* rispetto all'associazione per delinquere.

Infine, va anche ricordato ed evidenziato che le Sezioni Unite hanno concentrato l'attenzione sulle differenze strutturali tra l'associazione per delinquere ed il gruppo criminale organizzato, glissando invece sulle possibili interferenze tra quest'ultima fattispecie associativa ed il concorso di persone, sul presupposto di una differenza talmente evidente nella struttura da non

---

<sup>18</sup> Cass. Pen., sez. VI, 25/09/1998, (ud. 25/09/1998, dep. 12/10/1998), n.10725, ove si afferma: "[...] ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale, priva il delitto del requisito dell'offensività. Ma tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e che la ricerca dei tratti organizzativi, spesso presente nelle pronunzie giurisdizionali, non è diretta a dimostrare l'esistenza di elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo tra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo, come già si è osservato, di per sé si concreta" [...].

<sup>19</sup> Cass. Pen., sez. I, 7 luglio 2011, n. 30463. In senso conforme, v. Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 4967, in questa rivista, 2010, p. 3980; Sez. I, 21 ottobre 1999, n. 14578, in C.E.D. Cass., n. 216124; Sez. VI, 12 maggio 1995, n. 9320, in questa rivista, 1997, p. 3387, con nota di Romano; Sez. VI, 3 febbraio 1994, n. 348, in C.E.D. Cass., n. 197156.

<sup>20</sup> Fasani F., *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, cit., pag. 804 anche con riferimento a Fiore, *Partecipazione ad un gruppo criminale organizzato*, in E. Rosi (a cura di), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, La Convenzione ONU di Palermo*, Milano, 2007, pag. 113.

<sup>21</sup> Cass. Pen., sez. III, 20/09/2012, (ud. 20/09/2012, dep. 04/10/2012), n.38716.



poter suscitare particolari problemi. L'assunto a ben guardare, è soltanto tendenzialmente vero, posto che, se evidente è la citata differenza nelle ipotesi in cui il concorso si manifesti nella forma minima, ad es. due/tre concorrenti che si limitano a commettere uno o due reati in accordo tra loro, molto più sfumata potrebbe rivelarsi, addirittura con l'associazione, nel caso in cui i concorrenti siano di numero sensibilmente maggiore e pongano in essere una serie di reati caratterizzati, ai sensi dell'art. 81 c.p., da un medesimo disegno criminoso. E' di tutta evidenza che nel caso di specie si tratterebbe di soppesare elementi strutturali ricorrendo a criteri, come visto, piuttosto malcerti ed ondivaghi e non in grado di cogliere le sottili differenze. E' dunque per tali ragioni che non si possono non condividere le conclusioni di chi osserva che, sebbene sia da apprezzare lo sforzo della Corte, finalizzato a supplire alle carenze testuali della norma, al fine di valorizzare lo scopo della Convenzione e della legge di ratifica, e proteso ad eliminare le interferenze che si pongono tra gli articoli 3 e 4 della stessa legge n. 146 del 2006, allorquando si tratti di applicare l'aggravante della transnazionalità, "delle due l'una: o ci si attiene alla definizione convenzionale in tutto e per tutto e se ne riconosce la genericità e onnicomprensività, proprio perché mediazione fra diverse esperienze giuridiche; oppure occorre attribuire anche al gruppo criminale organizzato caratteristiche proprie delle fattispecie domestiche, tale da renderlo più compatibile ai canoni del diritto penale interno. Ma a tal punto le differenze tra il primo e le seconde non sarebbero poi così rilevanti"<sup>22</sup>. Anzi, a parere di autorevole dottrina, di avviso affatto contrario a quello delle Sezioni Unite, la nozione di gruppo criminale organizzato si rivela addirittura più "corposa" e meglio caratterizzata da quella di associazione per delinquere, tanto da auspicare un'interpretazione dell'art. 416 c.p. attraverso i contenuti dell'art. 2 della Convenzione di Palermo, essendo essi ben più determinati dei primi<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Cavallone G., *L'aggravamento della transnazionalità*, cit., pag. 4.

<sup>23</sup> Di Martino A., *Criminalità organizzata*, cit., pag. 17; nello stesso senso Fasani F., *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, cit., pag. 804.